



### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI



# COMUNICATO UFFICIALE N. 317 DEL 18 aprile 2007

# **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**



Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 16 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dall'avv. Eugenia Croce, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

SUPERCOPPA TIM """ <u>N. 31</u>

#### **RECLAMI**



<u>Reclamo della Soc. PESCARA</u> avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Daniele **DELLI CARRI**; avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicola **MORA** (gara Napoli-Pescara del 14/4/07 – C.U. 310 del 15/4/07). *Procedura d'urgenza*.

# Il procedimento



Avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Daniele Delli Carri e la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Nicola Mora, entrambi tesserati per la Soc. Pescara, per il comportamento da questi tenuto in occasione della gara Napoli-Pescara del 14/4/07, ha proposto reclamo d'urgenza la Società di appartenenza. Alla riunione odierna, il rappresentante della soc. Pescara ed il proprio difensore relativamente al comportamento del Delli Carri – rilevano che le frasi rivolte al direttore di

SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM gara al termine dell'incontro non avrebbero carattere irrispettoso, offensivo o provocatorio, essendosi il tesserato limitato a muovere all'arbitro, ancorché in tono ironico e confidenziale, una critica per la mancata concessione del recupero dallo stesso

precedentemente annunciato. La sanzione inflitta al proprio tesserato dal Giudice sportivo sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata.

Per questi motivi, la reclamante chiede l'annullamento della sanzione inflitta al Delli Carri e, in via subordinata, la sua riduzione ad una sola giornata di squalifica (oltre a quella comminata in quanto diffidato).

Per quel che riguarda la condotta del Mora, la reclamante afferma essersi trattato di un semplice contatto fisico, involontario e privo di qualsivoglia connotato di violenza. Il Mora si sarebbe infatti "semplicemente" appoggiato per un brevissimo istante sul direttore di gara, senza peraltro provocare allo stesso alcun dolore fisico.

Per questi motivi, la reclamante chiede l'annullamento della sanzione inflitta al Mora e, in via subordinata, la sua riduzione ad una sola giornata di squalifica.

#### I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali e sentita la parte, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Relativamente alla posizione del Delli Carri, in primo luogo è opportuno ricordare che l'art. 14 comma 8 C.G.S. prevede l'applicazione automatica della sanzione della squalifica per una giornata di gara in caso di diffida/ottava sanzione, non potendo questa Commissione sindacare in alcun modo i fatti che hanno indotto l'arbitro al provvedimento di ammonizione stesso.

L'attenzione di questa Commissione deve quindi concentrarsi sul solo comportamento del Delli Carri successivo al termine della gara, posto in essere nella circostanza di cui al referto arbitrale.

A tale proposito, dagli atti ufficiali – fonte privilegiata di prova – risulta che il calciatore ha pronunciato una frase dal contenuto irriguardoso, percepita dall'arbitro come rivolta a se medesimo o comunque riferibile agli ufficiali di gara e/o alla classe arbitrale.

La dinamica dell'episodio ed il tenore inequivoco della frase pronunciata ("sei un bugiardo, avevi detto 4 minuti di recupero, sempre scandalosi") – così come refertata in modo chiaro e puntuale - non lasciano alcun dubbio circa l'illiceità del comportamento posto in essere.

La Commissione ritiene che il provvedimento impugnato sia dunque corretto e congruamente motivato in ordine alla qualificazione della condotta posta in essere nel caso di specie, peraltro non contestata nella sua materialità.

Nondimeno, a giudizio della Commissione, la portata irriguardosa e ingiuriosa delle espressioni refertate se per un verso non può essere esclusa, data l'inequivocità del contenuto letterale delle stesse, per altro verso ben può essere ridimensionata in considerazione della ridotta portata offensiva delle stesse, del tenore complessivo dell'intera frase pronunciata e del contesto nel quale sono state pronunciate.

La Commissione ritiene pertanto equo rideterminare la sanzione irrogata nella misura di cui al dispositivo.

Per quel che riguarda il comportamento del Mora, dagli atti ufficiali risulta che il calciatore, al termine della gara, si avvicinava all'arbitro, spingendolo con una mano sul petto.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono quindi in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata: il calciatore non si è infatti limitato ad "appoggiarsi" al direttore di gara ma, avvicinatosi allo stesso, ha appoggiato una mano sul petto dell'arbitro, imprimendo forza al contatto ("...con una mano mi spingeva sul petto").

Si è trattato di una condotta, ancorché non violenta (per la quale l'art. 14 comma 2bis, lett. d CGS prevede una sanzione minima ben più afflittiva), particolarmente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, la quale giustifica, in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi e alla luce dell'art. 32 comma 3 CGS, una rideterminazione della sanzione nella misura di cui al dispositivo.

#### Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Daniele Delli Carri la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 3.000,00; delibera di infliggere al calciatore Nicola Mora la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. PESCARA** avverso la retrocessione all'ultimo posto in classifica del "Girone D" inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto (gara Pescara-Messina del 7/4/07 – C.U. 304 del 10/4/07).

#### Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Pescara la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del girone D e ammenda di € 1.000,00, per la condotta violenta posta in essere dai dirigenti e dai sostenitori di detta società in occasione della gara Pescara-Messina del 7/4/07, che causava danno grave all'incolumità fisica dell'Arbitro e di un Assistente, con lesioni ed ecchimosi al corpo ed alla testa, ha proposto reclamo d'urgenza la Società di appartenenza.

Nei termini assegnati la reclamante depositava memoria difensiva con istanza istruttoria di audizione di un teste e successivamente trasmetteva "motivazioni aggiuntive" rilevando l'eccessiva sproporzione della sanzione, considerata l"unicità dei fatti accaduti" in un ristretto periodo di tempo (solo 2-3 minuti) al termine della gara. Contesta inoltre la difesa che siano stati commessi atti violenti o aggressivi, evidenziando la correttezza del comportamento dei dirigenti "di totale assistenza e di completa protezione alla terna arbitrale". Pur ritenendo "deplorevoli e di estrema gravità" i fatti sanzionati, conclude la reclamante chiedendo l'annullamento della sanzione della retrocessione (prevista solo per l'illecito sportivo) e, in subordine, l'applicazione della sanzione dell'ammenda con diffida e/o della squalifica del campo.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Soc. Pescara che ha contestato il contenuto del rapporto del direttore di gara sostenendo in particolare che non sarebbe stata usata violenza nei confronti dell'arbitro ma solo "veemenza" al solo fine di "accompagnarlo verso l'uscita" per proteggerlo dal clima sugli spalti che si stava surriscaldando. Il termine "accerchiamento", utilizzato dal direttore di gara nel proprio referto, andrebbe in realtà inteso come "accompagnamento".

E' comparso altresì il difensore della società il quale ha illustrato i motivi di reclamo insistendo nell' istanza istruttoria di audizione del teste indicato (di cui allega dichiarazione scritta) e chiedendo l'acquisizione agli atti, ex art. 31 CGS, di immagini riprodotte su supporto informatico.

### I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, sentita la parte ed il difensore, osserva.

Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria di acquisizione di prova televisiva su supporto informatico perché fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 31, lett. a3). Parimenti, va rigettata l'istanza istruttoria di audizione del teste Caramelli Roderti, perché irrilevante ai fini del decidere.

Nel merito, ritiene la Commissione che i fatti descritti negli atti ufficiali - fonte privilegiata di prova - risultano correttamente valutati e qualificati dal primo giudice, il cui provvedimento è immune da vizi logico-argomentativi e qui si condivide integralmente.

Non è dubbio infatti che le condotte censurate siano connotate da straordinaria gravità attese le conseguenze lesive ed il concreto pericolo per l'incolumità individuale e l'integrità fisica in primis degli ufficiali di gara, diretti destinatari di quegli atti violenti. Tanto più se si pensi che si disputava una gara del campionato primavera, che vede impegnati giovani calciatori, con tutto ciò che ne deriva in termini di valori edificanti dello sport e dello sport giovanile in particolare.

In tale allarmante contesto nessun rilievo assumono le doglianze difensive che, nel vano tentativo di ricondurre le condotte dei dirigenti alla sfera dei propri doveri di correttezza, enfatizzandone persino la "premurosità", appaiono sfornite del pur minimo fondamento. Se dunque pacifica deve ritenersi la responsabilità della Società reclamante per i fatti dei propri dirigenti e sostenitori, a giudizio della Commissione la sanzione deve essere rimodulata per quantità e qualità, come in dispositivo, in considerazione dell'articolato sistema sanzionatorio vigente.

# Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, della squalifica del campo per quattro giornate effettive di gara con obbligo di disputare le gare a porte chiuse e della penalizzazione di punti 10 in classifica; dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali	
<i>""</i>	
_	

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 APRILE 2007

Nazionale Professionisti entro e non oltre il 28 aprile 2007.

IL PRESIDENTE Antonio Matarrese